

COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SUD EST DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1

Deliberazione N. 3

SEDUTA DEL 4.10.2017

Esame ed approvazione del Regolamento del Comitato dei Sindaci del Distretto Sud Est.

L'anno 2017 il giorno 4 del mese di OTTOBRE alle ore 17.45 nella Sala Riunioni dell'Ospedale di Mondovì (1° Piano - ambito Direzione Sanitaria), in Via S. Rocchetto 99 Mondovì, si è riunito, in seconda convocazione, previa chiamata effettuata nei modi di legge e di Regolamento, il Comitato dei Sindaci del Distretto Sud Est dell'Azienda Sanitaria Locale CN1.

Sono presenti i Sindaci o i delegati dei Comuni di:

BASTIA MONDOVI' (VICE SINDACO)
BATTIFOLLO
CAMERANA (VICE SINDACO)
CAPRAUNA
CASTELLINO TANARO (DELEGATO)
CEVA
CLAVESANA
FARIGLIANO
FRABOSA SOPRANA (DELEGATO)
FRABOSA SOTTANA
GARESSIO
LEQUIO TANARO
LESEGNO
MAGLIANO ALPI
MARSAGLIA

MOMBASIGLIO
MONASTEROLO CASOTTO (DELEGATO)
MONDOVI'
NIELLA TANARO (DELEGATO)
ORMEA
PIOZZO
ROBURENT (DELEGATO)
ROCCA CIGLIE'
ROCCA DE BALDI
SALE DELLE LANGHE
SALICETO (VICE SINDACO)
SAN MICHELE MONDOVI' (DELEGATO)
VICOFORTE (DELEGATO)
VILLANOVA MONDOVI' (DELEGATO)

Sono assenti i Signori Sindaci dei Comuni di:

ALTO, BAGNASCO, BELVEDERE LANGHE, BONVICINO, BRIAGLIA, BRIGA ALTA, CARRU', CASTELNUOVO CEVA, CIGLIE', DOGLIANI, GOTTASECCA, IGLIANO, LISIO, MOMBARCARO, MONASTERO VASCO, MONESIGLIO, MONTALDO MONDOVI', MONTEZEMOLO, MURAZZANO, NUCETTO, PAMPARATO, PAROLDO, PERLO, PIANFEI, PRIERO, PRIOLA, PRUNETTO, ROASCIO, ROCCAFORTE, SALE SAN GIOVANNI, SCAGNELLO, SOMANO, TORRE MONDOVI', TORRESINA, VIOLA.

Sono presenti i partecipanti con diritto di voto: Franca Vadda delegata dal Presidente del CSSM di Mondovì; Vizio Alfredo, Presidente dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Val Bormida- CEVA; Sergio Di Stefano, Consigliere delegato dal Presidente della Provincia di Cuneo.

Intervengono altresì

§ per l'A.S.L. CN1 il Direttore Generale Dr. Francesco MAGNI, il Direttore Amministrativo Dr. Angelo M. PESCARMONA ed il Direttore Sanitario Dr.ssa Gloria CHIOZZA (giunge alle 18.00 sulla Deliberazione N°3); il Direttore del Distretto Sud Est Dr. Luigi Domenico Barbero.

§ per il CSSM di Mondovì il Direttore Dr.ssa Daniela CUSAN.

Verbalizza il Dr. Marco FULCHERI, Responsabile della Struttura Semplice Servizio Ispettivo-Segreteria Organi e Uffici Collegiali, assistito dalla Signora M. Daniela SCIANDRA.

Relazione di pubblicazione

Certifico che copia della presente deliberazione è in pubblicazione per **15** gg. consecutivi con decorrenza dal 14.11/2018 ai sensi di legge.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr. Marco FULCHERI)
Firmata in originale

Spedita ai Comuni per la pubblicazione con Prot. N.

Esecutiva il 25.11.2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr. Marco FULCHERI)
Firmata in originale

Esame ed approvazione del Regolamento del Comitato dei Sindaci del Distretto Sud Est.

******* Si dà atto che si versa in II Convocazione, giacché nessun Sindaco o Delegato di Sindaco si è presentato entro le 8.30 del 28.09.2017 alla seduta in "prima convocazione", indetta con la Nota Prot. ASLCN1 0096865 del 22.09.17, pertanto fu promossa per le 17.30 odierne con la Nota Prot. ASLCN1 0099264 del 29.09.17, ai sensi del Regolamento della Conferenza dei Sindaci, da utilizzare in attesa dell'approvazione del Regolamento del Comitato, questa seduta in "II convocazione", già preannunciata.**

Si precisa che, ai sensi dell'Articolo 11 del Regolamento citato, perché sia legalmente valida la seduta è sufficiente l'intervento di un numero di Sindaci o di Delegati di Sindaci, che rappresentino 1/3 dei voti attribuiti al Comitato; e che il numero legale per sedute in II Convocazione, da quanto comunicato con la Nota ASLCN1 0096865 del 22.09.17, è di 42 voti su 125 complessivi.

All'inizio dei lavori sul provvedimento è accertata la partecipazione di Sindaci e di Delegati di Sindaci di 29 Comuni su 64, che tuttavia rappresentano 76 voti su 125, superando la soglia dell'1/3, ossia 42.

Si dà inoltre atto che, ai sensi del citato Regolamento della Conferenza, preside i lavori il Sindaco del Comune più popoloso intervenuto, ossia il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano. *****

Il Sindaco di Mondovì Paolo Adriano Presidente Provvisorio ricorda che il Comitato deve approvare il proprio Regolamento, e che la proposta del documento fu inviata dalla Segreteria con la Nota ASLCN1 0096865 (1.30.4.4) del 22.09.17.

Raccogliendo un suggerimento del Direttore del CSSM, propone di modificare nel seguente modo l'Articolo 24, che disciplina la "Cabina di Regia

"Il Comitato, seguendo le regole dettate all'Articolo precedente

- per supportare il lavoro del Direttore del Distretto, per istruire problematiche generali o specifiche, da porre poi all'esame del Comitato, e per il raccordo con le "Cabine di Regia" degli Enti Gestori dei Servizi Sociali, può creare la "Cabina di regia", nella quale siedono il Presidente del Comitato, Sindaci o Amministratori di Comuni, che rappresentino le varie aree territoriali; il Comitato specifica i modi dell'eventuale intervento di altri soggetti;...". Propone, poi, di dare immediata esecutività al provvedimento, così da disporre da subito del nuovo Regolamento.

Aperto il dibattito, non chiedendo alcuno la parola, invita a passare alla fase deliberativa.

IL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SUD EST

- udita l'introduzione del Presidente e le sue proposte;
- considerata la proposta di Regolamento del Comitato dei Sindaci del Distretto Sud Est, inviata ai Comuni il 22.09.17 (Allegato 1);
- considerato il Regolamento del Comitato dei Sindaci del Distretto Sud Est, derivante dai lavori della seduta odierna (Allegati 2 e 3);
- richiamato il Regolamento della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. CN, approvato con Deliberazione N° 1 del 25.01.2008, che all'Articolo 36 stabilisce, in caso di costituzione di un nuovo Distretto, l'applicazione per i lavori del Comitato del Regolamento della Conferenza sino all'approvazione da parte del Comitato di un proprio Regolamento;
- considerata l'opportunità di dare immediata esecutività al provvedimento, così da disporre da subito del nuovo Regolamento;
- visti i Decreti Legislativi 502/1992, 517/1993, 229/1999 e 168/2000, le Leggi Regionali 10/1995 e 18/2007;
- richiamati la DCR 136-39452 del 22.10.07, la DGR 65-7819 del 17.12.07, il DPGR 84 del 17.12.07, in base ai quali fu costituita l'A.S.L. CN1, nonché l'Atto Aziendale, che ha portato dal 1° gennaio 2017 alla costituzione del Distretto Sud Est;
- con votazione palese per alzata di mano:
 - A. presenti e votanti 29 Comuni su 64, voti rappresentati 76 su 125; Comuni favorevoli 29 su 29, voti favorevoli 76 su 76; Comuni contrari 0; Comuni astenuti 0;
 - B. presenti e favorevoli i partecipanti con diritto di voto (voti 1 ciascuno)
- Franca Vadda delegata dal Presidente del CSSM di Mondovì;

- Alfredo Vizio Presidente dell'U.M. Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Val Bormida- CEVA;
- Sergio Di Steffano, Consigliere delegato dal Presidente della Provincia di Cuneo.

DELIBERA

- approvare il proprio Regolamento, nel testo derivante dagli Allegati 2 e 3, parte integrante del provvedimento.

- di dare immediata esecutività al provvedimento, così da disporre da subito del nuovo Regolamento.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

(Marco Fulcheri)

(firmato in originale)

IL PRESIDENTE PROVVISORIO

(Paolo Adriano)

(firmato in originale)

Regione Piemonte

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1

Regolamento del Comitato dei Sindaci del Distretto SUD EST

(TESTO PROPOSTO)

ART. 1 Il Comitato dei Sindaci del Distretto SUD EST

Il Comitato dei Sindaci del Distretto è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale, sulla base delle disposizioni

- del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- della L.R. 18/2007 e s.m.i.;
- della D.G.R. 26-1653 del 29.06.2015;
- dell'Atto Aziendale dell'A.S.L. CN1.

Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito del Distretto SUD EST, definito nell'Atto Aziendale dell'A.S.L. CN1, che assumono il nome di "Componenti".

Essi esprimono la volontà delle singole Amministrazioni civiche con un numero di voti, che va dal minimo di 1, attribuiti in base alle disposizioni dell'Articolo 12 e riportati nella Tabella allegata "A", periodicamente aggiornata.

Alle sedute partecipano con diritto di voto, assumendo la definizione di "partecipanti con diritto di voto",

§ il Presidente della Provincia;

§ i Presidenti degli Enti gestori dei Servizi Sociali dell'ambito del Distretto.

Essi esprimono la volontà dell'Ente con 1 (un) voto.

ART. 2 Compiti del Comitato

Il Comitato dei Sindaci del Distretto

- a) sentiti i soggetti interessati, e previa concertazione, ai fini della partecipazione alla programmazione, con i soggetti, dei quali all'Articolo 10 c.1 della Legge Regionale 18/2007, **predisporre il Profilo e Piano di Salute**, o PePS, e lo **approva**; il PePS è predisposto secondo le linee-guida regionali, ed ha la durata del Piano Socio Sanitario Regionale;
- b) **raggiunge l'intesa** con il Direttore Generale dell'A.S.L., per quanto riguarda l'area dell'integrazione socio-sanitaria, sul programma annuale di attività dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (A.S.L.);
- c) **esprime il parere obbligatorio** sulla proposta, formulata dal Direttore del Distretto, relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali del Distretto;
- d) **esprime il parere obbligatorio**, limitatamente alle attività socio-sanitarie del proprio ambito, sull'atto del Direttore Generale, con il quale viene approvato il Programma annuale di attività, articolato per Distretti, predisposto coerentemente con le priorità stabilite a livello regionale;
- e) **fornisce i pareri** richiesti dagli organi dell'A.S.L. e dal Direttore del Distretto, o stabiliti da norme nazionali e regionali, ordinariamente entro il 15° giorno dalla richiesta, o nei tempi stabiliti dalla norma stessa o dalla richiesta; scaduto il termine, il richiedente o l'Autorità può procedere, dando atto nel provvedimento dell'inazione del Comitato;
- f) **diffonde** l'informazione sui settori socio-sanitari e socio-assistenziali, e **promuove** a livello di indirizzo politico, le relative attività in forma integrata e coordinata.

Il Comitato di Distretto inoltre

1. con la maggioranza dei voti dei presenti **approva** il proprio Regolamento e ne determina le modifiche, anche in seconda convocazione, purché partecipi al voto $\frac{1}{4}$ dei Comuni; per effetto dell'Articolo 36 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci della CN1, in attesa dell'approvazione del Regolamento, alle attività del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento del precedente Comitato, se il bacino coincide, altrimenti quelle del Regolamento della Conferenza stessa;
2. **elegge** tra i Sindaci il proprio Presidente ed il Vice Presidente, che lo sostituisce nel caso di impedimento temporaneo, o di dimissioni o di decadenza;
3. per partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell' A.S.L., **elegge** tra i Sindaci il Rappresentante ed il Vice Rappresentante, che lo sostituisce nel caso di impedimento temporaneo, o di dimissioni o di decadenza;
4. **determina** la costituzione, i compiti, il numero e le qualità dei componenti, e la durata delle Commissioni, prevedendo eventualmente che il nominato possa delegare un Componente della propria Amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento; ne

nomina poi con apposita votazione i componenti, scegliendoli, a seconda della specifica qualità determinata, al proprio interno, o in toto od in parte fra amministratori delle Giunte o dei Consigli Comunali dei Comuni dell'ambito; può includere nelle Commissioni, come di esperti, Amministratori o funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e degli Enti Gestori dei Servizi Sociali.

ART. 3 Della presidenza del Comitato dei Sindaci di Distretto

Ordinariamente il Comitato è presieduto dal Presidente, tranne nei casi dei cc. 2 e 3.

La prima seduta è presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso, presente.

Sono equiparate alla prima seduta anche le sedute nei casi del c. 3 dell'Articolo 7.

Durante la prima seduta il Comitato elegge il Presidente ed il Vice Presidente con distinte votazioni a scrutinio segreto o palese, secondo i modi di cui all'Articolo 12.

Alla carica di Presidente e di Vice Presidente è eletto il Sindaco, che ottiene nella singola votazione il maggior numero di voti; in caso di parità consegue la carica il più anziano di età.

In caso di assenza o di sopraggiunto impedimento del Presidente ad iniziare od a proseguire i lavori di una seduta, la presidenza è assunta dal Vice Presidente, e nel caso di assenza anche di questo dal Sindaco del Comune più popoloso, presente.

Inoltre il Presidente partecipa alle sedute della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L., qualora il Comitato non abbia ancora provveduto a nominare il proprio Rappresentante, oppure sia il Rappresentante che il Vice siano impediti a presenziare.

I poteri del Presidente non possono essere esercitati da chi non è Sindaco.

ART. 4 Del mandato del Presidente

Il mandato del Presidente ordinariamente ha la durata del mandato da Sindaco, nel corso del quale è stato scelto dal Comitato.

Il Presidente può rinunciare alla carica, presentando dimissioni scritte al Direttore Generale dell'A.S.L., o comunicandolo durante una seduta al Comitato.

Tranne i casi di decadenza di cui all'Articolo 5, il mandato del Presidente si intende concluso il giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni Amministrative, che interessano il suo Comune.

Il Presidente decade comunque, il giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni Amministrative, che interessano oltre il 50% dei Comuni del Distretto.

Alla convocazione della seduta per l'Elezione del Presidente si provvede come disciplinato nell'Articolo 7 comma 2.

In caso di ulteriore mandato da Sindaco, colui, che ha lasciato la presidenza può esser rieletto.

ART. 5 Decadenza e sospensione dei componenti Sindaci del Comitato

La qualità di componente il Comitato dei Sindaci di Distretto si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previste dalla legge o con la perdita della carica di Sindaco per dimissioni, o per lo scioglimento del Consiglio Comunale di appartenenza, o per la sospensione, ovvero per la rimozione dal mandato sindacale.

Il Comitato dei Sindaci ammette nel suo seno, sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale,

a) nel caso di scioglimento del Consiglio, il Commissario;

b) nel caso di dimissioni, o di sospensione o di rimozione del Sindaco, il Vice Sindaco.

ART. 6 Decadenza e sospensione dei partecipanti con diritto di voto al Comitato

Il Presidente della Provincia od il Presidente dell'Ente Gestore dei Servizi Sociali perde la qualità di partecipante con diritto di voto al Comitato di Distretto al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previste dalle Leggi o con la perdita della carica, o con lo scioglimento dell'organo dell'Ente di appartenenza, o di sua sospensione o di sua rimozione dal mandato.

Il Comitato dei Sindaci ammette nel suo seno, sino alla reintegrazione della figura ordinaria del partecipante, chi, per legge o disposizione dell'Autorità competente, è chiamato a surrogarlo.

ART. 7 Convocazione del Comitato

Il Comitato è convocato ordinariamente dal Presidente.

Il Comitato è convocato ordinariamente dal Vice Presidente, in caso il Presidente abbia un documentato impedimento temporaneo, o sia decaduto per i motivi dell'Articolo 5.

Il Comitato è convocato dal Direttore Generale o dal Legale Rappresentante dell'A.S.L.

- a) per la seduta di costituzione;
- b) per la seduta successiva alle dimissioni od alle decadenze del Presidente e del Vice Presidente;
- c) per la seduta successiva alle scadenza dei mandati da Sindaco del Presidente e del Vice Presidente;
- d) per la seduta successiva allo svolgimento delle Elezioni in più del 50% dei Comuni del Distretto.

La convocazione dei componenti il Comitato viene fatta tramite avviso scritto, inviato, con Raccomandata A.R., o con Nota di Posta Elettronica Certificata (PEC), o con fax, ovvero ricorrendo ad altri sistemi tecnologici, che diano certezza del ricevimento della comunicazione, presso i Municipi e presso le sedi degli Enti partecipanti con diritto di voto, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta; della stessa viene data contestuale comunicazione al Direttore Generale dell'A.S.L. ed al Direttore di Distretto.

Con i mezzi sopra descritti o anche con telegramma, é ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso deve pervenire, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti, sui quali il Comitato è chiamato ad esprimersi.

ART. 8 Definizione dell'Ordine del Giorno di una seduta

All'ordine del giorno sono iscritti gli argomenti proposti dal Direttore del Distretto Socio Sanitario o dal Presidente del Comitato, secondo la loro competenza.

Il Direttore Generale e altri organi dell'Azienda Sanitaria, adempiendo a norme o a indicazioni dello Stato o della Regione, possono proporre al Presidente la convocazione del Comitato su uno o più argomenti, che devono specificare, eventualmente anche precisando il termine entro il quale il Comitato deve esprimersi.

Almeno 3 Sindaci, i Comuni dei quali rappresentino almeno 1/5 dei voti attribuiti complessivamente al Comitato, può inviare al Presidente la richiesta sottoscritta di convocazione di una seduta, indicando l'argomento o gli argomenti da trattare.

Il Presidente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, è tenuto a convocare il Comitato, fissandone la seduta non oltre il 30° dalla richiesta stessa.

ART. 9 Caratteri generali delle sedute del Comitato

Le sedute sono aperte al pubblico.

Il Presidente, per la delicatezza degli argomenti, ha la facoltà di indicare nella convocazione, se l'intera seduta o parti di essa debbano svolgersi a porte chiuse, non ammettendo estranei.

Egualemente il Presidente, anche su sollecitazione di un solo Componente, durante il corso di una seduta, se si viene a trattare di persone, o si affrontano argomenti delicati, può stabilire che il dibattito prosegua a porte chiuse, allontanando le eventuali persone estranee presenti.

Del passaggio della seduta "a porte chiuse", anche solo per iniziativa di un Componente, può essere chiesta a voti palesi la verifica del favore del Comitato.

ART. 10 Partecipazione alle sedute

In caso di impedimento il Sindaco, comunicandolo all'Azienda o al Direttore del Distretto, o con nota scritta, da recapitare al più tardi all'ingresso in aula, può delegare la partecipazione ad un Assessore od ad un Consigliere del suo Comune.

Il Vice Sindaco per effetto delle norme sugli Enti Locali non necessita di delega scritta.

La delega può esser conferita per una sola singola seduta, poiché nel Comitato, secondo le norme, devono intervenire i Sindaci.

Nei modi del comma 1, il Presidente della Provincia, se impossibilitato a partecipare ad una seduta, può delegare un Consigliere dell'Amministrazione Provinciale.

Nei modi del comma 1, il Presidente di Ente gestore dei Servizi Sociali, se impossibilitato a partecipare ad una seduta, può delegare un componente del Consiglio di Amministrazione o dell'organo, che ne svolge le funzioni.

Ogni Amministrazione civica, entro 15 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, è tenuta a segnalare al Direttore Generale dell'A.S.L. i dati anagrafici del Sindaco.

Egualemente l'Amministrazione Provinciale e gli Enti gestori dei Servizi Sociali sono tenuti entro 15 giorni dal rinnovo del loro vertice a comunicare il nominativo del Presidente.

ART. 11 Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute del Comitato in prima convocazione occorre la presenza di Componenti e Delegati di Sindaci, che rappresentino almeno la metà più uno voti attribuiti ai Comuni, sulla base delle disposizioni dell'Articolo 12.

E' dichiarata la deserzione qualora, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non risulti raggiunto il numero legale; del fatto è steso verbale.

Per la validità delle sedute in seconda convocazione occorre la presenza di Componenti e Delegati di Sindaci, che rappresentino almeno 1/4 dei voti attribuiti ai Comuni; è dichiarata la deserzione qualora, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non risulti raggiunto il numero legale; del fatto è steso verbale.

Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione.

La seconda convocazione non può tenersi prima di 48 ore dalla seduta resa deserta e può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione; della sua necessità in quel caso sono avvertiti i componenti non intervenuti alla prima. Per la convocazione o per la conferma della tenuta della seduta di "2^ convocazione" si osservano i modi del comma 3 dell'Articolo 7, e, se necessario, si ricorre al telegramma.

Sia in prima sia in seconda convocazione i partecipanti con diritto di voto non sono computati per il conteggio del numero legale.

Il difetto del numero legale dei Componenti e dei Delegati di Sindaci, che si determina durante i lavori del Comitato, fa venir meno la validità della seduta.

Quando il Presidente constati, di sua iniziativa o su richiesta anche di un solo Componente, il venir meno del numero legale, sospende i lavori al massimo per 10 minuti, in attesa si ripristini il numero legale; qualora la circostanza non si verifichi, il Presidente dichiara chiusa la seduta: rimangono valide le Deliberazioni assunte ed il dibattito svolto sino al momento della constatazione del venir meno del numero legale.

La seduta interrotta per mancanza del numero legale può essere riconvocata non prima di 72 ore, nei modi della chiamata in "seconda convocazione".

Qualora il Presidente voglia presentare anche altri argomenti, oltre a quelli non affrontati nella seduta interrotta, occorre adisca la procedura per la convocazione ordinaria, come disciplina l'Articolo 7.

L'espressione della volontà del Comitato avviene a maggioranza dei voti espressi dai presenti, comprendendo nel computo sia i Sindaci che i partecipanti con diritto di voto; è richiesta la maggioranza assoluta in tutti i casi previsti dalle Leggi.

I componenti, che si astengono dal voto si computano nei numeri necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I partecipanti con diritto di voto non rientrano nel computo del numero legale per le votazioni.

Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti, che si allontanano dall'aula prima della votazione.

ART. 12 Modalità e forme di votazione

Ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e dell'approvazione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, al voto espresso da ciascun Componente è attribuito un valore rapportato al numero di abitanti del proprio Comune.

Come nella Conferenza dei Sindaci, il parametro utilizzato è quello di un voto ogni mille abitanti, o frazione inferiore ai 1000 (ad esempio 1 voto sino a 1.000 abitanti, da 1001 a 2000 abitanti n.2 voti, ecc.)

La Tabella "A", allegata al presente Regolamento, riassume i voti assegnati a ciascun Sindaco del Distretto sulla base dei dati Istat risultanti al 1 gennaio 2017.

Viene aggiornata dopo il mese di maggio di ogni anno, sulla base dei dati presenti sul Sito dell'ISTAT relativi alla popolazione residente).

Al Presidente della Provincia ed ai Presidenti degli Enti gestori dei Servizi Sociali è attribuito 1 voto.

Alla somma dei voti rappresentati nella Tabella vanno aggiunti i voti dei "partecipanti con diritto di voto", per ottenere la quantità di voti assegnati al Comitato.

Il Comitato dei Sindaci delibera validamente a maggioranza dei voti dei componenti e dei partecipanti presenti.

In caso di votazioni palesi, il voto unico, singolo o plurimo, e l'astensione sono espressi per alzata di mano o, se lo ritiene il Presidente, per appello nominale.

In caso di votazione a scrutinio segreto, prima di procedere alla votazione, il Sindaco nomina due Componenti alla funzione di scrutatori; essi lo assistono nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, cui si ricorre nei casi indicati dal presente Regolamento e quando occorra in generale eleggere delle persone, a ciascun partecipante sono distribuite schede da 1 voto sino alla concorrenza del numero di voti assegnati al Comune o all'Ente rappresentato, secondo quanto previsto ai cc. 1-4.

Qualora un solo presente lo chieda, è possibile scegliere il voto palese anche per le elezioni di persone.

Il Presidente mette al voto palese la proposta, che per essere approvata deve attenersi all'unanimità dei presenti; se anche un solo Comune è contrario, si opta per lo scrutinio segreto.

Ogni componente ha diritto a far risultare nel verbale delle sedute i motivi del voto contrario o dell'astensione.

ART. 13 Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni.

I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle Leggi vigenti.

ART. 14 Attribuzioni del Presidente della seduta

Il Presidente

- apre la seduta;
- nomina gli scrutatori;
- propone la trattazione degli oggetti secondo l'ordine del giorno;
- dirige e modera la discussione;
- concede ai partecipanti la facoltà di parlare, seguendo l'ordine con il quale essi la chiesero;
- mette ai voti le proposte, sulle quali il Comitato è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni;
- dichiara chiusa, sciolta o rinviata l'adunanza;
- ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; ha la facoltà di togliere la parola a coloro, che non ottemperino alle norme di Regolamento e può, in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza; la facoltà è legata al fine di mantenere l'ordine, e per assicurare l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

ART.15 Modalità di trattazione degli argomenti e della dichiarazione di voto

L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Presidente e con l'illustrazione dello stesso da parte del proponente o di uno dei proponenti, se presenti, quando trattasi di tema iscritti su richiesta di altri.

Il Presidente apre quindi la discussione.

I presenti, che intendono prendere la parola sull'argomento posto all'ordine del giorno, devono farne richiesta al Presidente, il quale dà la parola secondo l'ordine temporale delle istanze.

Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Ogni intervento non può avere durata superiore a dieci minuti.

A nessuno è permesso interrompere colui, che parla, salvo che per un richiamo al Regolamento da parte del Presidente.

Il Presidente concede la parola anche fuori dei casi previsti dai commi precedenti, quando si tratti di chiarimenti sull'argomento in questione, o per mozione d'ordine, o per fatto personale, o per proposta di sospensione o di emendamento.

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti gli iscritti a parlare, la discussione è dichiarata chiusa ed è concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto, nella quale il dichiarante deve limitarsi ad esprimere, in non più di cinque minuti, i motivi propri o del gruppo, che rappresenta.

ART. 16 Proposte ed emendamenti

Durante la discussione, ognuno dei componenti o partecipanti con diritto di voto può avere la parola per proporre la sospensione o la chiusura della discussione stessa con il passaggio al voto sull'argomento in esame; sulla proposta decide, in modo palese a maggioranza, il Comitato dopo aver sentito, per non più di 5 minuti ciascuno, il proponente ed eventualmente un presente contrario.

Nel caso di chiusura della discussione, sono comunque ammessi a parlare coloro, che erano già regolarmente iscritti.

I presenti possono altresì presentare emendamenti alle proposte di deliberazione in corso di esame.

Prima del voto sulla proposta principale, gli emendamenti sono posti in votazione, svolta l'illustrazione del proponente e sentiti gli eventuali interventi contrari o di adesione.

ART.17 Ordine delle votazioni

La votazione è fatta per ogni argomento e, se esso è complesso, per ogni sua parte.

L'ordine della votazione è il seguente: mozioni d'ordine; proposte sia di natura sospensiva che correttiva; singole parti del provvedimento; provvedimento nel suo complesso con le eventuali modifiche e precisazioni risultanti dagli emendamenti proposti.

ART. 18 Partecipazione alle sedute di personalità esterne al Comitato

Alle sedute del Comitato possono partecipare con facoltà di parola, ma senza diritto di voto:

- a) il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario dell'A.S.L.;
- b) il Direttore del Distretto;
- c) il Presidente alla Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L.;
- d) i Direttori degli Enti gestori dei Servizi Sociali.

Il Presidente valuta, anche su richiesta di 1 solo Sindaco, la partecipazione ad una seduta di

* dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale

* esperti non appartenenti all'ambito dell'A.S.L.

qualora le loro competenze siano ritenute rilevanti per l'approfondimento di argomenti all'ordine del giorno.

Se il Presidente ritiene opportuno l'intervento invita la persona o le persone indicate che hanno solo facoltà di parola.

La partecipazione degli esperti anzi nominati è limitata al solo esame del punto all'Ordine del giorno, sul quale fu ritenuto necessario avvalersi della loro competenza.

Il Presidente, qualora la partecipazione di un esperto non appartenente all'ambito dell'A.S.L. comportasse delle spese, prima di provvedere all'invito formale, deve ottenere l'autorizzazione specifica del Direttore Generale.

ART. 19 Funzioni di verbalizzazione

La verbalizzazione delle sedute del Comitato è svolta dal personale del Distretto di competenza o da altro addetto messo a disposizione dall'A.S.L. Il testo è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario addetto verbalizzante.

I verbali devono essere approvati ordinariamente dal Comitato nella seduta successiva, a quella cui si riferiscono.

Ciascun componente ha diritto a chiedere rettifiche, sul cui accoglimento deve pronunciarsi immediatamente e senza discussione l'assise; della richiesta di rettifica e della sua motivazione deve, comunque, darsi atto nel verbale della seduta in cui la richiesta è avanzata.

Le deliberazioni sono numerate progressivamente per ciascun anno e custodite presso la Segreteria dell'A.S.L.

ART. 20 Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'A.S.L., secondo le modalità disciplinate dalle leggi vigenti; ne è inviata copia conforme al Responsabile del Distretto ed ai Sindaci per la comunicazione nelle forme ritenute opportune.

ART. 21 Documentazione e rapporti con l'Azienda

Per consentire il pieno esercizio delle funzioni previste dalle Leggi, ai componenti ed ai partecipanti con diritto di voto è consentito l'accesso agli atti, ai documenti dell'Azienda senza la possibilità che sia loro opposto il segreto d'ufficio, tranne i casi previsti dalla Legge.

Previa dichiarazione scritta da apporre su apposito modulo di richiesta di avvalersi della copia ottenuta solamente per compiti d'istituto, i Componenti ed i partecipanti con diritto di voto hanno diritto altresì, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, a copie gratuite della documentazione in possesso dell'Azienda, tranne nei casi, in cui lo vieta la Legge.

ART. 22 Consultazione e rilascio di copia degli atti da parte dei cittadini

I cittadini hanno diritto a consultare ed ad ottenere copia delle deliberazioni o dei regolamenti assunti dal Comitato, accollandosi il rimborso delle spese di riproduzione degli atti, secondo gli importi fissati nei Regolamenti dell'Azienda, ed il pagamento del bollo nei casi e nella misura previsti dalle norme vigenti.

ART. 23 Commissioni.

Il Comitato con deliberazione può costituire al suo interno Commissioni.

La deliberazione istitutiva stabilisce la composizione, i compiti e la durata della singola Commissione, secondo le indicazioni del numero 4 del comma 2 dell'Articolo 2.

La Commissione è convocata ai sensi dell'Articolo 7 del presente Regolamento a cura del Presidente del Comitato o, se individuato del Presidente della Commissione.

In caso di impedimento il componente la Commissione con nota scritta, da recapitare al più tardi all'inizio della riunione, può delegare la partecipazione ai soggetti, cui è possibile delegare la partecipazione al Comitato, come previsto dall'Articolo 8.

La delega può esser conferita per una sola singola seduta.

I lavori della Commissione sono diretti dal Presidente, se individuato, o dal Componente intervenuto, che rappresenta il Comune più popoloso; questi è anche responsabile della verbalizzazione, per la quale tuttavia può chiedere di essere coadiuvato da un operatore dell'A.S.L.

In Commissione ciascun componente esprime un voto singolo ed eguale, al di là del Comune, che rappresenta nel Comitato.

Per la partecipazione di persone esterne ai lavori della Commissione si fa rimando alle indicazioni dell'Articolo 17.

I Componenti di Comune, Provincia od Ente Gestore, eletti all'interno della Commissione, che perdono la qualità di Amministratore pubblico, secondo quanto dispone l'Articolo 5, sono sostituiti dal Comitato con apposita votazione.

Ogni Commissione decade il giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni Amministrative, che interessano il 50% dei Comuni dai quali provengono i Componenti, e comunque il giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni Amministrative, che interessano oltre il 50% dei Comuni del Distretto.

ART. 24 "Cabina di regia" e Commissioni per i rapporti con 1 Ente gestore dei Servizi Sociali.

Il Comitato, seguendo le regole dettate all'Articolo precedente

- per supportare il lavoro del Direttore del Distretto e per istruire problematiche generali o specifiche, da porre poi all'esame del Comitato, può creare la "Cabina di regia", nella quale siedono il Presidente del Comitato, Sindaci o Amministratori di Comuni, che rappresentino le varie aree territoriali; il Comitato specifica i modi dell'eventuale intervento di altri soggetti;
- per favorire il coordinamento tra le politiche sanitarie e quelle socio assistenziali, qualora nel Distretto operino più Enti gestori dei Servizi Sociali, può costituire Commissioni, aperte solamente ai Comuni, che hanno delegato ad un singolo Ente Servizi Sociali.

ART. 25 Norma di rinvio

Per la disciplina di quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

TABELLA "A", ALLEGATA AL REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO _____, PER L'ATTRIBUZIONE DEI VOTI AI COMUNI EX ART. 12. Dati sulla popolazione aggiornati al 1.01.20__

COMUNI	POPOLAZIONE AL 1.01.20__	VOTI in COMITATO
TOTALE		

Maggioranze:

- $\frac{1}{2} + 1$ dei voti, maggioranza per sedute in 1^a convocazione = __ voti
- $\frac{1}{4}$, maggioranza per sedute in 2^a convocazione = __ voti
- $\frac{1}{4}$ dei Comuni, soglia per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche = _____
- $\frac{1}{5}$ dei voti del Comitato, soglia, che devono raggiungere i 3 Comuni, che intendono proporre la convocazione del Comitato su 1 o più argomenti = __ voti

A_IRAPPR_CONF_SINDACI ASL CN1\RAPPR_CONF 2015\2015-REGOLAM NUOVI DISTRR\2015-Regolam NuoDistr post AA 15_pres
Rappr 140116.doc

Regione Piemonte

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1

Regolamento del Comitato dei Sindaci del Distretto SUD EST

(TESTO APPROVATO IL 4.10.17 CON DEL. 3/2017)

ART. 1 Il Comitato dei Sindaci del Distretto SUD EST

Il Comitato dei Sindaci del Distretto è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale, sulla base delle disposizioni

- del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- della L.R. 18/2007 e s.m.i.;
- della D.G.R. 26-1653 del 29.06.2015;
- dell'Atto Aziendale dell'A.S.L. CN1.

Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito del Distretto SUD EST, definito nell'Atto Aziendale dell'A.S.L. CN1, che assumono il nome di "Componenti".

Essi esprimono la volontà delle singole Amministrazioni civiche con un numero di voti, che va dal minimo di 1, attribuiti in base alle disposizioni dell'Articolo 12 e riportati nella Tabella allegata "A", periodicamente aggiornata.

Alle sedute partecipano con diritto di voto, assumendo la definizione di "partecipanti con diritto di voto",

§ il Presidente della Provincia;

§ i Presidenti degli Enti gestori dei Servizi Sociali dell'ambito del Distretto.

Essi esprimono la volontà dell'Ente con 1 (un) voto.

ART. 2 Compiti del Comitato

Il Comitato dei Sindaci del Distretto

- a) sentiti i soggetti interessati, e previa concertazione, ai fini della partecipazione alla programmazione, con i soggetti, dei quali all'Articolo 10 c.1 della Legge Regionale 18/2007, **predispone il Profilo e Piano di Salute**, o PePS, e lo **approva**; il PePS è predisposto secondo le linee-guida regionali, ed ha la durata del Piano Socio Sanitario Regionale;
- c) **raggiunge l'intesa** con il Direttore Generale dell'A.S.L., per quanto riguarda l'area dell'integrazione socio-sanitaria, sul programma annuale di attività dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (A.S.L.);
- e) **esprime il parere obbligatorio** sulla proposta, formulata dal Direttore del Distretto, relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali del Distretto;
- f) **esprime il parere obbligatorio**, limitatamente alle attività socio-sanitarie del proprio ambito, sull'atto del Direttore Generale, con il quale viene approvato il Programma annuale di attività, articolato per Distretti, predisposto coerentemente con le priorità stabilite a livello regionale;
- e) **fornisce i pareri** richiesti dagli organi dell'A.S.L. e dal Direttore del Distretto, o stabiliti da norme nazionali e regionali, ordinariamente entro il 15° giorno dalla richiesta, o nei tempi stabiliti dalla norma stessa o dalla richiesta; scaduto il termine, il richiedente o l'Autorità può procedere, dando atto nel provvedimento dell'inazione del Comitato;
- f) **diffonde** l'informazione sui settori socio-sanitari e socio-assistenziali, e **promuove** a livello di indirizzo politico, le relative attività in forma integrata e coordinata.

Il Comitato di Distretto inoltre

5. con la maggioranza dei voti dei presenti **approva** il proprio Regolamento e ne determina le modifiche, anche in seconda convocazione, purché partecipi al voto $\frac{1}{4}$ dei Comuni; per effetto dell'Articolo 36 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci della CN1, in attesa dell'approvazione del Regolamento, alle attività del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento del precedente Comitato, se il bacino coincide, altrimenti quelle del Regolamento della Conferenza stessa;
6. **elegge** tra i Sindaci il proprio Presidente ed il Vice Presidente, che lo sostituisce nel caso di impedimento temporaneo, o di dimissioni o di decadenza;
7. per partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell' A.S.L., **elegge** tra i Sindaci il Rappresentante ed il Vice Rappresentante, che lo sostituisce nel caso di impedimento temporaneo, o di dimissioni o di decadenza;
8. **determina** la costituzione, i compiti, il numero e le qualità dei componenti, e la durata delle Commissioni, prevedendo eventualmente che il nominato possa delegare un Componente della propria Amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento; ne

nomina poi con apposita votazione i componenti, scegliendoli, a seconda della specifica qualità determinata, al proprio interno, o in toto od in parte fra amministratori delle Giunte o dei Consigli Comunali dei Comuni dell'ambito; può includere nelle Commissioni, come di esperti, Amministratori o funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e degli Enti Gestori dei Servizi Sociali.

ART. 3 Della presidenza del Comitato dei Sindaci di Distretto

Ordinariamente il Comitato è presieduto dal Presidente, tranne nei casi dei cc. 2 e 3.

La prima seduta è presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso, presente.

Sono equiparate alla prima seduta anche le sedute nei casi del c. 3 dell'Articolo 7.

Durante la prima seduta il Comitato elegge il Presidente ed il Vice Presidente con distinte votazioni a scrutinio segreto o palese, secondo i modi di cui all'Articolo 12.

Alla carica di Presidente e di Vice Presidente è eletto il Sindaco, che ottiene nella singola votazione il maggior numero di voti; in caso di parità consegue la carica il più anziano di età.

In caso di assenza o di sopraggiunto impedimento del Presidente ad iniziare od a proseguire i lavori di una seduta, la presidenza è assunta dal Vice Presidente, e nel caso di assenza anche di questo dal Sindaco del Comune più popoloso, presente.

Inoltre il Presidente partecipa alle sedute della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L., qualora il Comitato non abbia ancora provveduto a nominare il proprio Rappresentante, oppure sia il Rappresentante che il Vice siano impediti a presenziare.

I poteri del Presidente non possono essere esercitati da chi non è Sindaco.

ART. 4 Del mandato del Presidente

Il mandato del Presidente ordinariamente ha la durata del mandato da Sindaco, nel corso del quale è stato scelto dal Comitato.

Il Presidente può rinunciare alla carica, presentando dimissioni scritte al Direttore Generale dell'A.S.L., o comunicandolo durante una seduta al Comitato.

Tranne i casi di decadenza di cui all'Articolo 5, il mandato del Presidente si intende concluso il giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni Amministrative, che interessano il suo Comune.

Il Presidente decade comunque, il giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni Amministrative, che interessano oltre il 50% dei Comuni del Distretto.

Alla convocazione della seduta per l'Elezione del Presidente si provvede come disciplinato nell'Articolo 7 comma 2.

In caso di ulteriore mandato da Sindaco, colui, che ha lasciato la presidenza può esser rieletto.

ART. 5 Decadenza e sospensione dei componenti Sindaci del Comitato

La qualità di componente il Comitato dei Sindaci di Distretto si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previste dalla legge o con la perdita della carica di Sindaco per dimissioni, o per lo scioglimento del Consiglio Comunale di appartenenza, o per la sospensione, ovvero per la rimozione dal mandato sindacale.

Il Comitato dei Sindaci ammette nel suo seno, sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale,

a) nel caso di scioglimento del Consiglio, il Commissario;

b) nel caso di dimissioni, o di sospensione o di rimozione del Sindaco, il Vice Sindaco.

ART. 6 Decadenza e sospensione dei partecipanti con diritto di voto al Comitato

Il Presidente della Provincia od il Presidente dell'Ente Gestore dei Servizi Sociali perde la qualità di partecipante con diritto di voto al Comitato di Distretto al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previste dalle Leggi o con la perdita della carica, o con lo scioglimento dell'organo dell'Ente di appartenenza, o di sua sospensione o di sua rimozione dal mandato.

Il Comitato dei Sindaci ammette nel suo seno, sino alla reintegrazione della figura ordinaria del partecipante, chi, per legge o disposizione dell'Autorità competente, è chiamato a surrogarlo.

ART. 7 Convocazione del Comitato

Il Comitato è convocato ordinariamente dal Presidente.

Il Comitato è convocato ordinariamente dal Vice Presidente, in caso il Presidente abbia un documentato impedimento temporaneo, o sia decaduto per i motivi dell'Articolo 5.

Il Comitato è convocato dal Direttore Generale o dal Legale Rappresentante dell'A.S.L.

e) per la seduta di costituzione;

f) per la seduta successiva alle dimissioni od alle decadenze del Presidente e del Vice Presidente;

g) per la seduta successiva alle scadenza dei mandati da Sindaco del Presidente e del Vice Presidente;

h) per la seduta successiva allo svolgimento delle Elezioni in più del 50% dei Comuni del Distretto.

La convocazione dei componenti il Comitato viene fatta tramite avviso scritto, inviato, con Raccomandata A.R., o con Nota di Posta Elettronica Certificata (PEC), o con fax, ovvero ricorrendo ad altri sistemi tecnologici, che diano certezza del ricevimento della comunicazione, presso i Municipi e presso le sedi degli Enti partecipanti con diritto di voto, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta; della stessa viene data contestuale comunicazione al Direttore Generale dell' A.S.L. ed al Direttore di Distretto.

Con i mezzi sopra descritti o anche con telegramma, é ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso deve pervenire, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza ed elencati gli argomenti, sui quali il Comitato è chiamato ad esprimersi.

ART. 8 Definizione dell'Ordine del Giorno di una seduta

All'ordine del giorno sono iscritti gli argomenti proposti dal Direttore del Distretto Socio Sanitario o dal Presidente del Comitato, secondo la loro competenza.

Il Direttore Generale e altri organi dell'Azienda Sanitaria, adempiendo a norme o a indicazioni dello Stato o della Regione, possono proporre al Presidente la convocazione del Comitato su uno o più argomenti, che devono specificare, eventualmente anche precisando il termine entro il quale il Comitato deve esprimersi.

Almeno 3 Sindaci, i Comuni dei quali rappresentino almeno 1/5 dei voti attribuiti complessivamente al Comitato, può inviare al Presidente la richiesta sottoscritta di convocazione di una seduta, indicando l'argomento o gli argomenti da trattare.

Il Presidente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, è tenuto a convocare il Comitato, fissandone la seduta non oltre il 30° dalla richiesta stessa.

ART. 9 Caratteri generali delle sedute del Comitato

Le sedute sono aperte al pubblico.

Il Presidente, per la delicatezza degli argomenti, ha la facoltà di indicare nella convocazione, se l'intera seduta o parti di essa debbano svolgersi a porte chiuse, non ammettendo estranei.

Egualemente il Presidente, anche su sollecitazione di un solo Componente, durante il corso di una seduta, se si viene a trattare di persone, o si affrontano argomenti delicati, può stabilire che il dibattito prosegua a porte chiuse, allontanando le eventuali persone estranee presenti.

Del passaggio della seduta "a porte chiuse", anche solo per iniziativa di un Componente, può essere chiesta a voti palesi la verifica del favore del Comitato.

ART. 10 Partecipazione alle sedute

In caso di impedimento il Sindaco, comunicandolo all'Azienda o al Direttore del Distretto, o con nota scritta, da recapitare al più tardi all'ingresso in aula, può delegare la partecipazione ad un Assessore od ad un Consigliere del suo Comune.

Il Vice Sindaco per effetto delle norme sugli Enti Locali non necessita di delega scritta.

La delega può esser conferita per una sola singola seduta, poiché nel Comitato, secondo le norme, devono intervenire i Sindaci.

Nei modi del comma 1, il Presidente della Provincia, se impossibilitato a partecipare ad una seduta, può delegare un Consigliere dell'Amministrazione Provinciale.

Nei modi del comma 1, il Presidente di Ente gestore dei Servizi Sociali, se impossibilitato a partecipare ad una seduta, può delegare un componente del Consiglio di Amministrazione o dell'organo, che ne svolge le funzioni.

Ogni Amministrazione civica, entro 15 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, è tenuta a segnalare al Direttore Generale dell'A.S.L. i dati anagrafici del Sindaco.

Egualemente l'Amministrazione Provinciale e gli Enti gestori dei Servizi Sociali sono tenuti entro 15 giorni dal rinnovo del loro vertice a comunicare il nominativo del Presidente.

ART. 11 Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute del Comitato in prima convocazione occorre la presenza di Componenti e Delegati di Sindaci, che rappresentino almeno la metà più uno voti attribuiti ai Comuni, sulla base delle disposizioni dell'Articolo 12.

E' dichiarata la deserzione qualora, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non risulti raggiunto il numero legale; del fatto è steso verbale.

Per la validità delle sedute in seconda convocazione occorre la presenza di Componenti e Delegati di Sindaci, che rappresentino almeno 1/4 dei voti attribuiti ai Comuni; è dichiarata la deserzione qualora, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non risulti raggiunto il numero legale; del fatto è steso verbale.

Nelle seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione.

La seconda convocazione non può tenersi prima di 48 ore dalla seduta resa deserta e può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione; della sua necessità in quel caso sono avvertiti i componenti non intervenuti alla prima. Per la convocazione o per la conferma della tenuta della seduta di "2^ convocazione" si osservano i modi del comma 3 dell'Articolo 7, e, se necessario, si ricorre al telegramma.

Sia in prima sia in seconda convocazione i partecipanti con diritto di voto non sono computati per il conteggio del numero legale.

Il difetto del numero legale dei Componenti e dei Delegati di Sindaci, che si determina durante i lavori del Comitato, fa venir meno la validità della seduta.

Quando il Presidente constati, di sua iniziativa o su richiesta anche di un solo Componente, il venir meno del numero legale, sospende i lavori al massimo per 10 minuti, in attesa si ripristini il numero legale; qualora la circostanza non si verifichi, il Presidente dichiara chiusa la seduta: rimangono valide le Deliberazioni assunte ed il dibattito svolto sino al momento della constatazione del venir meno del numero legale.

La seduta interrotta per mancanza del numero legale può essere riconvocata non prima di 72 ore, nei modi della chiamata in "seconda convocazione".

Qualora il Presidente voglia presentare anche altri argomenti, oltre a quelli non affrontati nella seduta interrotta, occorre adisca la procedura per la convocazione ordinaria, come disciplina l'Articolo 7.

L'espressione della volontà del Comitato avviene a maggioranza dei voti espressi dai presenti, comprendendo nel computo sia i Sindaci che i partecipanti con diritto di voto; è richiesta la maggioranza assoluta in tutti i casi previsti dalle Leggi.

I componenti, che si astengono dal voto si computano nei numeri necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I partecipanti con diritto di voto non rientrano nel computo del numero legale per le votazioni.

Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti, che si allontanano dall'aula prima della votazione.

ART. 12 Modalità e forme di votazione

Ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e dell'approvazione delle deliberazioni del Comitato dei Sindaci, al voto espresso da ciascun Componente è attribuito un valore rapportato al numero di abitanti del proprio Comune.

Come nella Conferenza dei Sindaci, il parametro utilizzato è quello di un voto ogni mille abitanti, o frazione inferiore ai 1000 (ad esempio 1 voto sino a 1.000 abitanti, da 1001 a 2000 abitanti n.2 voti, ecc.)

La Tabella "A", allegata al presente Regolamento, riassume i voti assegnati a ciascun Sindaco del Distretto sulla base dei dati Istat risultanti al 1 gennaio 2017.

Viene aggiornata dopo il mese di maggio di ogni anno, sulla base dei dati presenti sul Sito dell'ISTAT relativi alla popolazione residente).

Al Presidente della Provincia ed ai Presidenti degli Enti gestori dei Servizi Sociali è attribuito 1 voto.

Alla somma dei voti rappresentati nella Tabella vanno aggiunti i voti dei "partecipanti con diritto di voto", per ottenere la quantità di voti assegnati al Comitato.

Il Comitato dei Sindaci delibera validamente a maggioranza dei voti dei componenti e dei partecipanti presenti.

In caso di votazioni palesi, il voto unico, singolo o plurimo, e l'astensione sono espressi per alzata di mano o, se lo ritiene il Presidente, per appello nominale.

In caso di votazione a scrutinio segreto, prima di procedere alla votazione, il Sindaco nomina due Componenti alla funzione di scrutatori; essi lo assistono nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, cui si ricorre nei casi indicati dal presente Regolamento e quando occorra in generale eleggere delle persone, a ciascun partecipante sono distribuite schede da 1 voto sino alla concorrenza del numero di voti assegnati al Comune o all'Ente rappresentato, secondo quanto previsto ai cc. 1-4.

Qualora un solo presente lo chieda, è possibile scegliere il voto palese anche per le elezioni di persone.

Il Presidente mette al voto palese la proposta, che per essere approvata deve attenersi all'unanimità dei presenti; se anche un solo Comune è contrario, si opta per lo scrutinio segreto.

Ogni componente ha diritto a far risultare nel verbale delle sedute i motivi del voto contrario o dell'astensione.

ART. 13 Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni.

I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle Leggi vigenti.

ART. 14 Attribuzioni del Presidente della seduta

Il Presidente

- apre la seduta;
- nomina gli scrutatori;
- propone la trattazione degli oggetti secondo l'ordine del giorno;
- dirige e modera la discussione;
- concede ai partecipanti la facoltà di parlare, seguendo l'ordine con il quale essi la chiesero;
- mette ai voti le proposte, sulle quali il Comitato è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni;
- dichiara chiusa, sciolta o rinviata l'adunanza;
- ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; ha la facoltà di togliere la parola a coloro, che non ottemperino alle norme di Regolamento e può, in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza; la facoltà è legata al fine di mantenere l'ordine, e per assicurare l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

ART.15 Modalità di trattazione degli argomenti e della dichiarazione di voto

L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Presidente e con l'illustrazione dello stesso da parte del proponente o di uno dei proponenti, se presenti, quando trattasi di tema iscritti su richiesta di altri.

Il Presidente apre quindi la discussione.

I presenti, che intendono prendere la parola sull'argomento posto all'ordine del giorno, devono farne richiesta al Presidente, il quale dà la parola secondo l'ordine temporale delle istanze.

Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Ogni intervento non può avere durata superiore a dieci minuti.

A nessuno è permesso interrompere colui, che parla, salvo che per un richiamo al Regolamento da parte del Presidente.

Il Presidente concede la parola anche fuori dei casi previsti dai commi precedenti, quando si tratti di chiarimenti sull'argomento in questione, o per mozione d'ordine, o per fatto personale, o per proposta di sospensione o di emendamento.

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti gli iscritti a parlare, la discussione è dichiarata chiusa ed è concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto, nella quale il dichiarante deve limitarsi ad esprimere, in non più di cinque minuti, i motivi propri o del gruppo, che rappresenta.

ART. 16 Proposte ed emendamenti

Durante la discussione, ognuno dei componenti o partecipanti con diritto di voto può avere la parola per proporre la sospensione o la chiusura della discussione stessa con il passaggio al voto sull'argomento in esame; sulla proposta decide, in modo palese a maggioranza, il Comitato dopo aver sentito, per non più di 5 minuti ciascuno, il proponente ed eventualmente un presente contrario.

Nel caso di chiusura della discussione, sono comunque ammessi a parlare coloro, che erano già regolarmente iscritti.

I presenti possono altresì presentare emendamenti alle proposte di deliberazione in corso di esame.

Prima del voto sulla proposta principale, gli emendamenti sono posti in votazione, svolta l'illustrazione del proponente e sentiti gli eventuali interventi contrari o di adesione.

ART.17 Ordine delle votazioni

La votazione è fatta per ogni argomento e, se esso è complesso, per ogni sua parte.

L'ordine della votazione è il seguente: mozioni d'ordine; proposte sia di natura sospensiva che correttiva; singole parti del provvedimento; provvedimento nel suo complesso con le eventuali modifiche e precisazioni risultanti dagli emendamenti proposti.

ART. 18 Partecipazione alle sedute di personalità esterne al Comitato

Alle sedute del Comitato possono partecipare con facoltà di parola, ma senza diritto di voto:

- e) il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario dell'A.S.L.;
- f) il Direttore del Distretto;
- g) il Presidente alla Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L.;
- h) i Direttori degli Enti gestori dei Servizi Sociali.

Il Presidente valuta, anche su richiesta di 1 solo Sindaco, la partecipazione ad una seduta di

* dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale

* esperti non appartenenti all'ambito dell'A.S.L.

qualora le loro competenze siano ritenute rilevanti per l'approfondimento di argomenti all'ordine del giorno.

Se il Presidente ritiene opportuno l'intervento invita la persona o le persone indicate che hanno solo facoltà di parola.

La partecipazione degli esperti anzi nominati è limitata al solo esame del punto all'Ordine del giorno, sul quale fu ritenuto necessario avvalersi della loro competenza.

Il Presidente, qualora la partecipazione di un esperto non appartenente all'ambito dell'A.S.L. comportasse delle spese, prima di provvedere all'invito formale, deve ottenere l'autorizzazione specifica del Direttore Generale.

ART. 19 Funzioni di verbalizzazione

La verbalizzazione delle sedute del Comitato è svolta dal personale del Distretto di competenza o da altro addetto messo a disposizione dall'A.S.L. Il testo è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario addetto verbalizzante.

I verbali devono essere approvati ordinariamente dal Comitato nella seduta successiva, a quella cui si riferiscono.

Ciascun componente ha diritto a chiedere rettifiche, sul cui accoglimento deve pronunciarsi immediatamente e senza discussione l'assise; della richiesta di rettifica e della sua motivazione deve, comunque, darsi atto nel verbale della seduta in cui la richiesta è avanzata.

Le deliberazioni sono numerate progressivamente per ciascun anno e custodite presso la Segreteria dell'A.S.L.

ART. 20 Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'A.S.L., secondo le modalità disciplinate dalle leggi vigenti; ne è inviata copia conforme al Responsabile del Distretto ed ai Sindaci per la comunicazione nelle forme ritenute opportune.

ART. 21 Documentazione e rapporti con l'Azienda

Per consentire il pieno esercizio delle funzioni previste dalle Leggi, ai componenti ed ai partecipanti con diritto di voto è consentito l'accesso agli atti, ai documenti dell'Azienda senza la possibilità che sia loro opposto il segreto d'ufficio, tranne i casi previsti dalla Legge.

Previa dichiarazione scritta da apporre su apposito modulo di richiesta di avvalersi della copia ottenuta solamente per compiti d'istituto, i Componenti ed i partecipanti con diritto di voto hanno diritto altresì, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, a copie gratuite della documentazione in possesso dell'Azienda, tranne nei casi, in cui lo vieti la Legge.

ART. 22 Consultazione e rilascio di copia degli atti da parte dei cittadini

I cittadini hanno diritto a consultare ed ad ottenere copia delle deliberazioni o dei regolamenti assunti dal Comitato, accollandosi il rimborso delle spese di riproduzione degli atti, secondo gli importi fissati nei Regolamenti dell'Azienda, ed il pagamento del bollo nei casi e nella misura previsti dalle norme vigenti.

ART. 23 Commissioni.

Il Comitato con deliberazione può costituire al suo interno Commissioni.

La deliberazione istitutiva stabilisce la composizione, i compiti e la durata della singola Commissione, secondo le indicazioni del numero 4 del comma 2 dell'Articolo 2.

La Commissione è convocata ai sensi dell'Articolo 7 del presente Regolamento a cura del Presidente del Comitato o, se individuato del Presidente della Commissione.

In caso di impedimento il componente la Commissione con nota scritta, da recapitare al più tardi all'inizio della riunione, può delegare la partecipazione ai soggetti, cui è possibile delegare la partecipazione al Comitato, come previsto dall'Articolo 10.

La delega può essere conferita per una sola singola seduta.

I lavori della Commissione sono diretti dal Presidente, se individuato, o dal Componente intervenuto, che rappresenta il Comune più popoloso; questi è anche responsabile della verbalizzazione, per la quale tuttavia può chiedere di essere coadiuvato da un operatore dell'A.S.L.

In Commissione ciascun componente esprime un voto singolo ed eguale, al di là del Comune, che rappresenta nel Comitato.

Per la partecipazione di persone esterne ai lavori della Commissione si fa rimando alle indicazioni dell'Articolo 17.

I Componenti di Comune, Provincia od Ente Gestore, eletti all'interno della Commissione, che perdono la qualità di Amministratore pubblico, secondo quanto dispone l'Articolo 5, sono sostituiti dal Comitato con apposita votazione.

Ogni Commissione decade il giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni Amministrative, che interessano il 50% dei Comuni dai quali provengono i Componenti, e comunque il giorno successivo allo svolgimento delle Elezioni Amministrative, che interessano oltre il 50% dei Comuni del Distretto.

ART. 24 "Cabina di regia" e Commissioni per i rapporti con 1 Ente gestore dei Servizi Sociali.

Il Comitato, seguendo le regole dettate all'Articolo precedente

- per supportare il lavoro del Direttore del Distretto, per istruire problematiche generali o specifiche, da porre poi all'esame del Comitato, e per il raccordo con le "Cabine di Regia" degli Enti Gestori dei Servizi Sociali, può creare la "Cabina di regia", nella quale siedono il Presidente del Comitato, Sindaci o Amministratori di Comuni, che rappresentino le varie aree territoriali; il Comitato specifica i modi dell'eventuale intervento di altri soggetti;
- per favorire il coordinamento tra le politiche sanitarie e quelle socio assistenziali, qualora nel Distretto operino più Enti gestori dei Servizi Sociali, può costituire Commissioni, aperte solamente ai Comuni, che hanno delegato ad un singolo Ente Servizi Sociali.

ART. 25 Norma di rinvio

Per la disciplina di quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

ALLEGATO A Attribuzione dei Voti ai Comuni secondo l'art.12 del Regolamento

Dati aggiornati per l'anno 2017 secondo le rilevazioni ISTAT

N. comuni DISTRETTO SUD EST: 64

Dato al 1.01.2017_ Totale
popolazione:

86.160 ()

N.	COMUNE	POPOLAZIONE (Dati ISTAT)	VOTI ATTRIBUITI	Differenza voti con prec.rilevazione
1	Alto	126	1	
2	Bagnasco	1.019	2	
3	Bastia Mondovì	673	1	
4	Battifollo	217	1	
5	Belvedere Langhe	366	1	
6	Bonvicino	100	1	
7	Briaglia	315	1	
8	Briga Alta	39	1	
9	Camerana	620	1	
10	Caprauna	101	1	
11	Carrù	4.472	5	
12	Castellino Tanaro	308	1	
13	Castelnuovo di Ceva	114	1	
14	Ceva	5.768	6	
15	Ciglié	189	1	
16	Clavesana	835	1	
17	Dogliani	4.793	5	
18	Farigliano	1.757	2	
19	Frabosa Soprana	732	1	
20	Frabosa Sottana	1.549	2	
21	Garessio	3.180	4	
22	Gottasecca	148	1	
23	Igliano	72	1	
24	Lequio Tanaro	771	1	
25	Lesegno	785	1	
26	Lisio	193	1	
27	Magliano Alpi	2.247	3	
28	Marsaglia	239	1	
29	Mombarcaro	259	1	
30	Mombasiglio	611	1	
31	Monastero di Vasco	1.307	2	
32	Monasterolo Casotto	79	1	
33	Mondovì	22.511	23	
34	Monesiglio	636	1	
35	Montaldo Mondovì	553	1	
36	Montezemolo	261	1	
37	Murazzano	808	1	

38	Niella Tanaro	1.051	2
39	Nucetto	420	1
40	Ormea	1.605	2
41	Pamparato	299	1
42	Paroldo	246	1
43	Perlo	116	1
44	Pianfei	2.174	3
45	Piozzo	998	1
46	Priero	513	1
47	Priola	690	1
48	Prunetto	449	1
49	Roascio	101	1
50	Roburent	493	1
51	Rocca Ciglié	139	1
52	Rocca de' Baldi	1.673	2
53	Roccaforte Mondovì	2.143	3
54	Sale delle Langhe	495	1
55	Sale San Giovanni	177	1
56	Saliceto	1.285	2
57	San Michele Mondovì	1.957	2
58	Scagnello	188	1
59	Somano	341	1
60	Torre Mondovì	488	1
61	Torresina	53	1
62	Vicoforte	3.153	4
63	Villanova Mondovì	5.782	6
64	Viola	378	1
		86.160	125

Maggioranza assoluta dei voti (metà +1 dei voti; x validità seduta in I Convocazione)	64
Quorum di 1/4 dei voti x validità seduta in II Convocazione) =	32
Quorum di 1/5 dei voti = soglia per chiedere la convocazione di 1 seduta, da parte di almeno 3 Comuni	25
Quorum di 1/4 dei Comuni soglia per modificare il Regolamento	16